



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

ORDINANZA N. 10/2016

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Gela

VISTE: l'ordinanza n° 22/85 in data 07.11.85 recante "Norme per la prevenzione degli inquinamenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela " e n. 19/1997 del 05.09.1997 che modifica l'articolo 22 dell'Ordinanza 22/85;

VISTA: la nota n. RAGE/AD/SERTEC/555/T del 29.10.2015 con la quale il terminalista unico Raffineria di Gela alla luce dei nuovi assetti portuali che prevedono un traffico di circa 5 navi cisterna al mese e della notevole diminuzione dell'hold up delle linee di carico ubicate lungo il pontile principale, chiede una revisione degli obblighi a suo carico in tema di vigilanza antinquinamento e antincendio

VISTI: i verbali di riunione del 11.12.2015, 28.01.2016 e 27.04.2016

CONSIDERATO CHE: la diga foranea del porto isola non è più operativa dal 2005 e che la stessa è in fase di smantellamento

CONSIDERATO INOLTRE CHE : IL CAMPO BOE non è operativo da oltre un anno e che il terminalista ha ottenuto il nulla osta ex art.24 R.C.N da parte della Regione Siciliana per la dismissione delle boe;

RITENUTO: di dover rivedere gli obblighi in capo ai concessionari di stabilimenti costieri e terminali petroliferi contenuti nell'Ordinanza 22/85 su citata

CONSIDERATA ALTRESI': l'esperienza maturata negli ultimi anni riguardo agli eventi incidentali che hanno coinvolto lo stabilimento costiero e il terminale marino causando sversamenti in mare di sostanze idrocarburiche

RITENUTO: necessario adottare provvedimenti di competenza al fine di meglio tutelare la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino

RITENUTO INOLTRE: opportuno pervenire ad una diversa formulazione delle disposizioni contenute nell'art.22 dell'ordinanza n°22/85 in data 07.11.85, aggiornarle alla vigente normativa nonché coordinarle:

VISTI: gli artt. 17, 30, 52 ,66 ,81 del codice della Navigazione e gli artt. 59 e 60 del Relativo Regolamento di Esecuzione:

ORDINA

ART.1

(obblighi per le raffinerie)

L'articolo 22 dell'ordinanza n°22/85 del 07.11.85 è così sostituito:

Alle Società che gestiscono, in forza di atto di concessione demaniale marittima, depositi costieri di li minerali e serbatoi di stoccaggio dei prodotti chimici pericolosi di cui al D.P.R. 04.02.84, n° 50 e che ricevono ai loro terminali marini navi cisterna, è fatto obbligo di :

1. Controllare che i connettori di carico e scarico, le valvole, gli impianti di qualunque tipo esistenti agli accosti siano mantenuti in condizioni di perfetta efficienza ;
2. Procedere al controllo ed alla verifica, almeno ogni 6 (sei) mesi o allorquando sussistano dubbi sulla loro efficienza, di tutte le manichette flessibili impiegate per il collegamento dei terminali delle pipe-lines alle navi, secondo le modalità indicate dalla ditta costruttrice in funzione del tipo di prodotto a cui sono destinate per l'utilizzo. A tale fine deve essere compilata la scheda tecnica di ciascuna manichetta conforme al modello in Allegato 3, a firma del responsabile della Società di gestione e sottoposto al visto dell'Autorità Marittima almeno ogni 6 (sei) mesi. Le Società interessate dovranno, comunque, assicurare con frequenti ispezioni il perfetto stato delle manichette, nonché la regolare tenuta delle schede tecniche;
3. Designare uno o più tecnici, secondo le proprie esigenze, per la sorveglianza delle operazioni di innesto e disinnesto delle manichette ai terminali marini adottando le precauzioni ritenute indispensabili per evitare il colaggio in mare e sulla banchina dei prodotti residui dalle predette manichette. Il terminalista dovrà inoltre assicurare il posizionamento di idonea barriera di contenimento nello specchio acqueo tra la nave e la testata del pontile con panne marine oleoassorbenti posizionate all'altezza dei manifold della nave cisterna ;
4. Assicurare in Diga Foranea, in testata pontile e al pontiletto 1300 la vigilanza continua sull'andamento di ogni singola operazione con particolare riguardo le tubazioni di collegamento fra la nave ed il terminale oleodotto, allo scopo di rilevare l'eventuale fuoriuscita di prodotto per un tempestivo intervento con un mezzo nautico attrezzato per procedere alla rimozione meccanica delle sostanze oleose dotato di almeno 100 metri di panne galleggianti e skimmer e di un sistema di illuminazione degli specchi acqueei idoneo per l'intervento notturno, nonché di disperdenti ed irroratori necessari per il loro spandimento, che dovrà stazionare nei pressi del posto di ormeggio della nave cisterna per tutta la durata delle operazioni
5. Riempire con acqua o con altro prodotto, ritenuto idoneo, le condutture e le manichette flottanti, in caso di interruzione delle operazioni in corso nonché al termine delle operazioni stesse, ad eccezione delle Società che abbiano ottenuto specifica deroga in merito dal competente Ministero dei Trasporti ;

6. Assicurare l'esistenza e l'efficienza di un sistema di comunicazione tra la nave e la stazione di pompaggio idoneo a consentire di impartire l'ordine dell'immediata interruzione del pompaggio e delle operazioni in corso di fuoriuscita del prodotto per qualsiasi motivo;
7. Effettuare nel caso di linee piene via mare frequenti controlli visivi diurni e notturni degli specchi acquei interessati dalle predette linee con un mezzo nautico aventi le caratteristiche di cui al punto 5), oltre ad essere dotato di un sistema operativo per un efficace intervento tra i pali portanti del pontile principale, o in quelle zone di difficile accesso. Inoltre dovranno essere effettuati frequenti controlli via terra delle tubazioni correnti sia lungo il pontile principale sia lungo la Diga Foranea. Inoltre il terminalista dovrà essere dotato di un sistema di controllo passivo delle perdite delle tubazioni correnti lungo il pontile principale in grado di rilevare in tempo reale perdite anche di piccola entità secondo le migliori tecnologie disponibili. In caso di avaria di tale sistema dovrà assicurare un monitoraggio delle linee tramite n.4 guardie ai fuochi durante tutta la durata delle operazioni commerciali.
8. Comunicare tempestivamente all'Autorità Marittima con i mezzi previsti dal "PIANO DI EMERGENZA" qualunque danno od incidente di qualsiasi natura che dovesse verificarsi durante le operazioni di caricazione/dscarica, in ogni tempo, ai terminali a mare, affinché l'Autorità Marittima stessa possa immediatamente adottare i provvedimenti previsti dal "PIANO DI EMERGENZA".
9. Mantenere costantemente, indipendentemente dagli spandimenti occasionali, i terminali a mare e gli specchi acquei limitrofi in stato di costante pulizia a completa soddisfazione dell'Autorità Marittima, provvedendo a dotarsi all'uopo di un mezzo nautico che può essere lo stesso e comunque avente le caratteristiche di cui al punto 5) ed al successivo punto 13);
10. Disporre di una scorta di panne galleggianti non inferiore a metri 1000 per l'uso in mare aperto di cui almeno 500 metri posizionate all'altezza dei bittoni di levante e ponente pronte all'impiego tramite idoneo mezzo navale;
11. Durante la notte tutti i terminali, le navi ormeggiate, nonché gli specchi acquei circostanti devono essere adeguatamente illuminati per consentire la immediata individuazione di eventuali perdite, senza tuttavia interferire con i segnalamenti marittimi.
12. Tenere in perfetta efficienza le apparecchiature che consentono la misurazione delle acque di zavorra e di lavaggio scaricate dalle navi, nonché facilitare al massimo il prelievo dei campioni delle acque stesse prima e dopo il processo di depurazione;
13. Assoggettarsi a tutti i controlli sugli scarichi previsti dalla Legge 152/2006 e s.m.i.;

14.

Impegnarsi a provvedere con ogni urgenza alla bonifica degli specchi acquei ed a risarcire i danni ove non addebitabili ad altri, che potessero derivare per inquinamento ad acque marine da idrocarburi, in dipendenza di operazioni di imbarco e sbarco di prodotti petroliferi, nonché a corrispondere a semplice richiesta dell' Autorità Marittima, le somme occorrenti per il noleggio di mezzi e l'uso di attrezzature di ditte private, eventualmente utilizzati per la bonifica delle superfici inquinate.

Per le incombenze derivanti dalle disposizioni di cui sopra inerenti l'attività di prevenzione ed intervento in caso di inquinamento, le Società interessate possono provvedere direttamente ovvero avvalersi dell'opera delle ditte concessionarie del servizio antinquinamento nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela. In ogni caso considerato che il porto isola è privo di delimitazioni, dovrà essere assicurata la presenza in porto , a prescindere dalla presenza di navi all'ormeggio, di almeno n.2 unità navali certificate Rec-oil equipaggiate ed armate 24 ore su 24.

Gela, 17.05.2016

F. to

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro Carosia

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della l. n. 241/90 e ss. mm. ii.

S.T.V. (CP) Edoardo RUSSO

